Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 7 luglio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « *Gazzetta Ufficiale* » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente la concessione di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1976, registro n. 14 Difesa, foglio n. 329, il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1953, dispensa n. 38, pag. 3209, relativo alla concessione della croce al valor militare in favore di Murocco Antonio di Salvatore e di Coccolone Luigina, da Fonni (Nuoro) classe 1921, caporale del gruppo battaglioni GG.FF., è rettificato nel cognome, che deve intendersi: *Murrocu.*

(7808)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975, n. **1017.**

Istituzione del corso di decorazione presso l'Accademia di belle arti di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1967, n. 1530, con il quale è stata istituita l'Accademia di belle arti di Urbino;

Vista la ministeriale n. 1975 del 7 ottobre 1974, con la quale è stato autorizzato il funzionamento — in via sperimentale — del corso di decorazione presso l'Accademia di belle arti in argomento, a decorrere dal 1° ottobre 1974;

Vista la relazione conclusiva redatta dal direttore dell'Accademia al termine dell'anno accademico;

Ritenuta l'opportunità di istituire presso l'Accademia di belle arti di Urbino il corso di decorazione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1975 è istituito il corso di decorazione presso l'Accademia di belle arti di Urbino, ed approvata la tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 31

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO

Corsi:
- Pittura
- Scultura
- Decorazione
- Scenografia

Insegnamenti	Posti o cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico
Pittura	1	
Scultura	1	
Decorazione	1	
Scenografia	1	
Storia dell'arte	1	
Tecniche dell'incisione		1
Anatomia artistica	1	
Plastica ornamentale		1
Assistenti		
Pittura	1	
Scultura	1	
Decorazione	1	
Scenografia	1	
Storia dell'arte	1	
Anatomia artistica	1	
Personale amministrativo		
Carriera direttiva	1	
Carriera di concetto	1	
Carriera esecutiva	3	
Carriera ausiliaria	4	

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1976, n. **458**.

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Latina ad acquistare un immobile.

N. 458. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei medici della provincia di Latina viene autorizzato ad acquistare l'immobile costituito dall'intero primo piano del fabbricato di recentissima costruzione sito in Latina, largo Celli, via Montesanto, non ancora riportato negli atti censuari del nuovo catasto edilizio urbano, di proprietà del commendatore Guglielmo Raponi, ed avente una superficie di mq 680, al prezzo complessivo di L. 160.000.000 di cui L. 20.000.000 quale corrispettivo per la cessione dell'attuale sede dell'ordine sita in Latina in via XXIV Maggio n. 16, per adibirlo a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **459**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 459. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Leonardini Giuseppe con atto a rogito dott. Giuseppe Bigliardi, notaio in La Spezia, del 13 luglio 1960, n. 21501 di repertorio, successivamente modificato con atto dello stesso notaio del 15 giugno 1962, n. 23569 di repertorio, donazione costituita da un appezzamento di terreno di mq 1300 circa, sito in Varese Ligure (La Spezia), località « Pieve », distinto al catasto terreni dello stesso comune alla partita 3238, foglio 55, mappale 268, con annesso fabbricato di due piani e venti vani, destinato ad attività istituzionali dell'Associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976, n. **460**.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Città di Castello ad accettare un legato.

N. 460. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa di risparmio di Città di Castello (Perugia) viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Edvige Meneghini ved. Piccioli con testamento olografo 15 febbraio 1968, pubblicato in data 5 dicembre 1973 a rogito dott. Renzo Battaglia, notaio in Borgosesia (Vercelli), costituito da un appartamento sito in Milano, via Lombardia n. 1, con le modalità e condizioni specificate nel predetto rogito.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1976, n. **461**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Andrea, in Bibbiena, e di S. Giuseppe, in Chiusi della Verna.

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 19 giugno 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Andrea, in frazione Campi del comune di Bibbiena (Arezzo), e di S. Giuseppe, in località Corsalone del comune di Chiusi della Verna (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. **462**.

Autorizzazione al patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal comune di S. Anatolia di Narco (Perugia), al prezzo di L. 200 al mq, un appezzamento di terreno di mq 160 sito in detto comune, distinto al catasto al foglio n. 17, particella n. 133, riservato ad uso diretto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1976.

Ricostituzione del comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, concernente la attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 288, riguardante la modifica della composizione del comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 427, relativa al finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visto l'art. 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che attribuisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i compiti già affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione (CIR);

Visti i propri decreti 3 aprile 1959, 15 febbraio 1960, 23 maggio 1960, 13 luglio 1961, 4 marzo 1963, 21 ottobre 1963, 21 marzo 1964, 12 ottobre 1964, 7 giugno 1966, 11 novembre 1968, 25 novembre 1969, 23 dicembre 1970, 28 novembre 1972 e 20 febbraio 1975, relativi alla nomina del presidente e dei membri del comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è composto come segue:

Presidente:

Andreotti on. dott. Giulio, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, vice presidente del CIPE.

Membri:

Bosco on. avv. prof. Manfredi, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Carenini on. dott. Egidio, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Felici on. avv. Carlo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Arnaud on. Gian Aldo, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici;

Smurra sen. dott. prof. Francesco, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione;

Senese sen. Ignazio Vincenzo, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;

Fabbri on. dott. Francesco, Sottosegretario di Stato per il tesoro;

Bova on. avv. Francesco, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali;

Lima on. dott. Salvatore, Sottosegretario di Stato al bilancio, segretario del CIPE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Presidente: MORO

(7814)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione ed il finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione ed il finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per lo esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, con il quale il dott. Armando Fracassi, direttore generale per gli accordi commerciali, è stato nominato membro effettivo in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge

28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale degli accordi commerciali;

Considerato che il dott. Armando Fracassi è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Tenuto conto che l'avv. Raffaello Trioli è stato nominato direttore generale per gli accordi commerciali del Ministero per il commercio con l'estero;

Decreta:

L'avv. Raffaello Trioli, direttore generale per gli accordi commerciali, è nominato membro effettivo in rappresentanza della Direzione generale degli accordi commerciali del Ministero del commercio con l'estero in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in sostituzione del dott. Armando Fracassi collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7571)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1976.

Ricostituzione del collegio dei revisori del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 2 novembre 1974, concernente la composizione del collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del fondo a gestione autonoma di cui sopra, per il biennio 2 novembre 1973-1° novembre 1975;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti il collegio dei revisori di cui trattasi per il biennio 2 novembre 1975-1° novembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei revisori di cui alle premesse per il biennio 2 novembre 1975-1° novembre 1977 è costituito come segue:

1) Novelli dott. Novello, consigliere della Corte dei conti, presidente; Ricci dott. Italo, primo referendario della Corte dei conti, membro supplente.

2) Pelo dott. Tullio, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; Blancato rag. Nunzio, segretario capo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente.

3) Grandinetti dott. Gaetano, primo dirigente della Ragioneria centrale dello Stato, membro effettivo; De Cecco Mucci dott.ssa Concetta, direttore di sezione presso la Ragioneria centrale del Mincomes, membro supplente.

Art. 2.

Ai componenti del collegio previsto dal precedente articolo 1 spetta il gettone di presenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La relativa spesa viene imputata al bilancio del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1976

Il Ministro: DE MITA

(7351)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 10, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dei finanziamenti concessi per le opere previste dalla legge della regione Emilia-Romagna 24 gennaio 1975, n. 6, o da altre leggi, ancorché emanate dallo Stato, da altra regione, o da province, aventi le stesse finalità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto che in esecuzione di detta delega è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, modificato successivamente con legge 23 dicembre 1972, n. 821;

Visto, in particolare, l'art. 10, n. 7, del citato decreto n. 633, con il quale si dispone che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità riconosciute tali con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visti i precedenti decreti del 4 giugno 1973, del 21 febbraio 1975 e del 24 aprile 1976 con cui sono stati esentati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) perchè riconosciuti determinati da esigenze di pubblica utilità i finanziamenti accordati da enti mutuanti, diversi da istituti e aziende di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, a favore di enti vari per l'esecuzione delle opere previste dalle leggi indicate nei decreti stessi;

Vista la legge della regione Emilia-Romagna 24 gennaio 1975, n. 6, recante « Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano »;

Considerato che le opere previste nella sopraindicata legge regionale sono determinate da esigenze di pubblica utilità;

Ravvisata l'opportunità di dare applicazione al citato n. 7 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei riguardi dei finanziamenti conseguenti alla esecuzione delle opere intese alle finalità di cui alla sopra riportata disposizione di legge;

Vista la deliberazione assunta in materia, in data 20 febbraio 1976, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del n. 7 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esentati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), perchè riconosciuti determinati da esigenze di pubblica utilità, i finanziamenti accordati da enti mutuanti, diversi da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei soggetti interessati, per l'esecuzione delle opere previste dalla legge della regione Emilia-Romagna 24 gennaio 1975, n. 6, recante « Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano », o da altre leggi, ancorchè emanate dallo Stato, da altra regione o da province, aventi però le stesse finalità.

Art. 2.

Sono ugualmente esentati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), i finanziamenti intesi alle stesse finalità di cui alla norma indicata nel precedente art. 1, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1976
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 322

(7510)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samo - Divisione macchine per la maglieria e calze della Società italiana smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia, con effetto dal 16 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 1° agosto 1975 e 19 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samo - Divisione macchine per la maglieria e calze della Società italiana smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7865)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SICE - Società italiana costruzioni elettromeccaniche, in Correggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. SICE - Società italiana costruzioni elettromeccaniche di Correggio (Reggio Emilia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SICE - Società italiana costruzioni elettromeccaniche di Correggio (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7864)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Viste le leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1974, con il quale è stato costituito per il triennio 10 giugno 1974-9 giugno 1977, il comitato tecnico per gli idrocarburi di cui agli articoli 41 della legge n. 6 e 45 della legge n. 613 sopra citate;

Considerato che in tale organo è stato nominato, quale rappresentante del Ministero del tesoro, il dottor Antonino Cavallaro;

Vista la nota n. 176975 del 20 aprile 1976, con la quale il Ministero del tesoro ha ora designato, quale rappresentante, il dott. Mario Crenca in sostituzione del dott. Antonino Cavallaro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto il dirigente superiore dott. Mario Crenca è nominato membro del comitato tecnico per gli idrocarburi in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Antonino Cavallaro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 37

(7513)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1976.

Elevazione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Montpellier (Francia) a vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 29 settembre 1966, con il quale veniva istituita in Montpellier (Francia) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Marsiglia;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Montpellier (Francia) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Montpellier (Francia) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Marsiglia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1976
Registro n. 423 *Esteri, foglio n.* 319

(7769)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 aprile 1975, in materia di disciplina delle importazioni dall'estero e del transito nel territorio italiano di vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1957, concernente la disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975 contenente modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1957, concernente la disciplina delle importazioni dall'estero e del transito nel territorio italiano di vegetali e prodotti vegetali;

Vista la legge 3 febbraio 1976, n. 11, per la ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati A.C.P. dall'altra;

Considerata la necessità di aggiornare alcune disposizioni contenute nell'art. 3 del precitato 30 aprile 1975;

Uditi i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Decreta:

Articolo unico

Il comma terzo dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 aprile 1975 è sostituito dal testo seguente:

Solanacee - In deroga al divieto di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 ottobre 1957 sono ammessi all'importazione:

a) frutti di pomodoro, melanzana e peperone prodotti sul territorio europeo dei Paesi CEE durante tutto l'anno;

b) frutti di pomodoro, peperone e melanzana prodotti nel territorio di D.O.M. durante tutto l'anno;

c) frutti di pomodoro, peperone e melanzana originari e provenienti direttamente dai Paesi del bacino mediterraneo, Isole Canarie, Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico associati alla Comunità in base alla convenzione di Lomé (A.C.P.) dal 1° dicembre al 31 marzo.

L'importazione della merce di cui ai punti *b*) e *c*) è consentita a condizione che nel certificato venga attestato che i frutti sono esenti da *Spodoptera* (*Prodenia*) *littura e litoralis* e da coleotteri crisomelidi del genere *Epitrix* (*E. Cucumeris e E. Fuscula*). In detto certificato dovrà essere inoltre specificato che detti vegetali provengono da colture sotto controllo del competente servizio fitopatologico del paese produttore.

I frutti di solanacee dovranno essere contenuti in idonei imballaggi opportunamente disinfestati; il metodo di disinfestazione impiegato eventualmente anche sulla merce medesima, dovrà essere specificato nel certificato fitopatologico.

Roma, addì 3 giugno 1976

Il Ministro: MARCORA

(7511)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fosfarsolo » della ditta Istituto chimico fisiologico Gani Alcide, in Genova-Sampierdarena. (Decreto di revoca n. 4810/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 19 settembre 1950 e 30 aprile 1952, con i quali vennero registrate ai numeri 3873 e 3873/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Fosfarsolo » fiale × cc 2 e la relativa categoria « Fosfarsolo B_1 », fiale × cc 2, a nome della ditta Istituto chimico fisiologico Gani Alcide, con sede in Genova-Sampierdarena, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la domanda del 22 ottobre 1966, con la quale la ditta Iton laboratorio biochimico, con sede in Torino, via Saluzzo, 56, chiedeva la registrazione a proprio nome della suaccennata specialità medicinale, avendola acquistata dalla predetta ditta Gani di Genova-Sampierdarena, come da atto notarile del 20 dicembre 1965, registrato a Torino il 23 dicembre 1965 al n. 024815, vol. 122, registrazione peraltro mai avvenuta;

Considerato che i prodotti suddetti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superati, in rapporto alla loro composizione ed alle loro indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fosfarsolo » fiale × cc 2 nonchè della relativa categoria « Fosfarsolo B_1 » fiale × cc 2, registrate rispettivamente ai numeri 3873 e 3873/*A* in data 19 settembre 1950 e 30 aprile 1952 a nome della ditta Istituto chimico fisiologico Gani Alcide, con sede in Genova-Sampierdarena.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7682)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Diarsen Valero Fosfer » della ditta A. Wasserman, in Milano. (Decreto di revoca n. 4806/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 27 giugno 1951 e 25 luglio 1967, con i quali la specialità medicinale denominata « Diarsen » venne registrata ai numeri 3774, 3774/*A*, 3774/*B*, 3774/*C*, 3774/*C*-1, 3774/*D*, 3774/*E*, 3774/*E*-1 rispettivamente nelle preparazioni fiale 20 × cc 1, flacone gocce per gr 25, fiale 20 × cc 1 tipo Fosfer, flacone sciroppo per adulti tipo Fosfer da gr 250, flacone sciroppo per bambini tipo Fosfer da gr 125, fiale 20 × cc 1 tipo Valero Fosfer, flacone sciroppo per adulti tipo Valero Fosfer e flacone sciroppo per bambini tipo Valero Fosfer a nome della ditta A. Wassermann con sede in Milano, via Ampère, 56, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto di revoca n. 4171/R del 4 marzo 1969, con il quale vennero revocate, su rinuncia, le seguenti preparazioni: fiale 20 × cc 1 tipo semplice; flacone gocce da gr 25 tipo semplice; fiale 20 × cc 1 tipo Fosfer; flacone sciroppo da gr 250 tipo Fosfer per adulti; flacone sciroppo da gr 125 tipo Fosfer per bambini e flacone sciroppo da gr 125 tipo Valero Fosfer per bambini registrate rispettivamente ai numeri 3774, 3774/*A*, 3774/*B*, 3774/*C*, 3774/*C*-1 e 3774/*E*-1;

Considerato che le restanti categorie fiale e sciroppo per adulti tipo Valero Fosfer, contenenti prodotti arse-

nicali indicati come tonici e ricostituenti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Diarsen Valero Fosfer » nelle preparazioni fiale 20 × 1 ml e flacone sciroppo da gr 250 per adulti registrate rispettivamente ai numeri 3774/*D* e 3774/*E*, in data 27 giugno 1951 e 25 luglio 1967 a nome della ditta A. Wassermann di Milano.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7679)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, approvato con proprio decreto 20 ottobre 1970 e modificato con successivi decreti 12 ottobre 1972, 15 luglio 1975 e 15 dicembre 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 gennaio 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 18 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 19 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, in conformità al seguente testo:

« Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7507)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 aprile 1904, n. 2221, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1904, registro n. 7 Decreti amministrativi, foglio n. 360, col quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lecce;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 2384, registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1951, registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 383, con il quale venne approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, n. 1305, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1956, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 90, con il quale vennero cancellati dal predetto primo elenco suppletivo delle acque pubbliche il bacino denominato « Alimini Grande » e parte del canale denominato « Lu Strittu »;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia, redatto dall'ufficio del genio civile di Lecce;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Lecce è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: GULLOTTI

SCHEMA DEL SECONDO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LECCE

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	Canale « Gelsi »	Mare Adriatico	Lecce	Dalla foce per ml 2.800 a monte	Ricade nel comprensorio di bonifica di S. Cataldo 3ª zona
2	Canale « Rauccio »	Sponda ovest del canale « Gelsi »	Id.	Dallo sbocco per ml 800 a monte	Id.
3	Lago « Idume »	Id.	Id.	Tutta la parte sommersa delimitata dalle banchine in muratura del lago, di forma trapezoidale, della superficie di circa mq 26.000	Id.
4	Canale « Giammatteo »	Mare Adriatico	Id.	Dalla foce per ml 1.350 a monte	Ricade nel comprensorio di bonifica di S. Cataldo 2ª zona
5	Canale « Zuddeo »	Lago « Alimini grande »	Otranto e Melendugno	Dalla foce per ml 6.700 a monte	Ricade nel comprensorio di bonifica del litorale « Adriatico-Leccese »

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

(7409)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Tur-In '76 - Salone del turismo invernale e dei problemi della montagna », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Tur-In '76 - Salone del turismo invernale e dei problemi della montagna » che avrà luogo a Pordenone dal 28 ottobre al 2 novembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(7405)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Narni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), approvato con proprio decreto 17 giugno 1969 e modificato con propri decreti 7 dicembre 1970, 11 dicembre 1971 e 14 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 12 febbraio 1976 e della assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1976.

Viste le delibere di massima approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardanti le modifiche degli articoli 18 e 49 dello statuto-tipo delle casse di Risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), in conformità al seguente testo:

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assem-

blea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 49. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7509)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Scapoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Isernia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 gennaio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Scapoli (Isernia);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Scapoli;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Scapoli, che si dichiara respinta, non contenendo la stessa motivi validi per il suo accoglimento;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta una unità morfologica di singolare interesse paesaggistico, ponendosi come logico completamento del complesso montano delle Mainarde; il centro abitato di Scapoli rispecchia valori estetici e tradizionali che ben si inseriscono nel circostante paesaggio formando, un complesso unitario meritevole di tutela; il patrimonio silvo forestale costituito in particolare da ampi boschi di cerri, querce e faggi, valorizza esteticamente l'intero paesaggio, nei riguardi del quale esistono senza meno concreti elementi paesaggistici previsti dalla legge;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Scapoli (Isernia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il limite di confine del vincolo è lo stesso che delimita il territorio comunale così come riportato sull'atlante geografico militare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici, storici e archeologici di Campobasso curerà che il comune di Scapoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della sua affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro il termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Verbale n. 7

Oggi, 18 gennaio 1974, alle ore 16, in seguito a convocazione avvenuta con lettera racomandata r.r. del 5 gennaio 1974, protocollo n. 30, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Isernia, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico della valle del Volturno relativamente ai territori di Venafro, Pozzilli e Scapoli.

(*Omissis*).

Successivamente si passa alla proposta di vincolo per il comune di Scapoli.

Il presidente propone il vincolo per tutto il territorio e la commissione si esprime con votazione unanime ad eccezione del sindaco.

La proposta avendo raccolto la maggioranza dei voti viene approvata con la seguente motivazione:

l'intero territorio compreso nel comune di Scapoli rappresenta una unità morfologica di singolare interesse paesaggistico, ponendosi come logico completamento del complesso montano delle Mainarde; il centro abitato di Scapoli rispecchia valori estetici e tradizionali che ben si inseriscono nel circostante paesaggio, formando un complesso unitario meritevole di tutela; il patrimonio silvo forestale costituito in particolare da ampi boschi di cerri, querce e faggi, valorizza esteticamente l'intero paesaggio;

Il limite di confine del vincolo è lo stesso che delimita il territorio comunale così come riportato sull'atlante geografico militare come da allegata planimetria.

(*Omissis*).

(7687)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Fermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), approvato con proprio decreto 17 giugno 1969 e modificato con decreti 28 dicembre 1970 e 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 6 aprile 1976 e dell'assemblea dei soci della cassa stessa in data 27 marzo 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati), di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate. Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7611)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, approvato con proprio decreto 7 novembre 1968 e modificato con propri decreti 17 giugno 1969, 10 marzo 1970, 20 ottobre 1970, 9 ottobre 1971, 24 maggio 1972, 6 novembre 1972 e 28 febbraio 1974;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 27 febbraio 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati), di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate. Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7612)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 27 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1973, con cui sono stati nominati un sindaco effettivo ed uno supplente del predetto istituto;

Considerato che detti componenti sono scaduti dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Vincenzino Rossitto ed il dott. Rigoberto d'Autilia sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona.

I predetti resteranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7411)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria, in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante « nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato »;

Visto l'art. 13 della legge stessa, il quale stabilisce che il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia, deve essere integrato con un rappresentante del Tesoro;

Visto l'art. 17 dello statuto dell'istituto predetto relativo alle modalità di nomina dei membri dell'organo in parola;

Considerato che il sig. Michelangelo Jorio è scaduto dalla carica di membro del ripetuto organo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La dott.ssa Rosa Maria Jadeluca è nominata membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia.

La predetta resterà in carica per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7414)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria, in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole imprese;

Visto l'art. 30 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1973, con il quale sono stati nominati un sindaco effettivo e un sindaco supplente dell'istituto suddetto;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Salvatore Vadalà e il dott. Gaetano Soldano sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia.

I predetti resteranno in carica per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7413)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Ricostituzione del collegio sindacale della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 33 del vigente statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale della sezione medesima;

Visto che gli attuali componenti sono scaduti dalla carica e che occorre pertanto provvedere al rinnovo del suddetto organo;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il collegio sindacale della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è composto dai seguenti signori:

Sindaci effettivi:

Codiglione dott. Antonino, Caleffi dott.ssa Carmela, Marinone dott. Franco;

Sindaci supplenti:

Bilotti dott. Francesco, De Francesco dott.ssa Liana, Lazzaroni dott. Ugo.

I predetti sindaci resteranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7817)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 20 del vigente statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il decreto 28 aprile 1973, con cui sono stati nominati un sindaco effettivo ed un sindaco supplente del predetto istituto;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Oreste Di Francia è nominato sindaco effettivo ed il dott. Giovanni D'Angelo è confermato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

I predetti resteranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7416)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1976.

Autorizzazione alla « Società fiduciaria di amministrazioni e di revisioni - Fiam S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Società fiduciaria di amministrazioni e revisioni - Fiam S.r.l. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La « Società fiduciaria di amministrazioni e revisioni - Fiam S.r.l. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(7408)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.M. - Industrie minerarie meridionali, stabilimento di Mastricarro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.M.M. - Industrie minerarie meridionali, stabilimento di Mastricarro (Catanzaro), con effetto dall'8 aprile 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.M. - Industrie minerarie meridionali, stabilimento di Mastricarro (Catanzaro), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7866)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina (cattedra di anatomia ed istologia patologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di anatomia ed istologia patologica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7825)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Giorgio Miceli, nato a S. Giorgio del Sannio (Benevento), il 17 febbraio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 27 giugno 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(7623)

Il dott. Raffaele Pempinello, nato a Napoli il 7 maggio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 12 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(7692)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento alla Società fondiaria industriale romagnola, in Bologna, della quota di base per lo zucchero assegnata alla Società anonima distillerie industriali, in Bologna, con decreto ministeriale 28 febbraio 1976.

Con decreto 19 giugno 1976, emanato di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato la quota di base per lo zucchero assegnata alla Società anonima distillerie industriali, in Bologna, con decreto ministeriale 28 febbraio 1976 pari a q.li 122.626 è trasferita, a decorrere dalla campagna 1976-77 e fatti salvi gli effetti di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3331/74, alla Società fondiaria industriale romagnola, in Bologna, che pertanto dalla suddetta campagna risulta assegnataria di una quota di base di zucchero pari a q.li 440.870.

Quanti sopra a seguito dell'acquisto da parte della Società fondiaria industriale romagnola, in Bologna, dell'unico stabilimento di proprietà della Società anonima distillerie industriali, in Bologna, sito in Tresigallo, composto di un complesso di fabbricati ed ogni accessorio per la produzione di zucchero.

(7904)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2500/M)

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Molazzana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2501/M)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Marsciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2546/M)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.046.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2547/M)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Massa Marittima (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.915.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2548/M)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Boscoreale (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2549/M)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Cagli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.710.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2550/M)

Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Novellara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.855.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2553/M)

Autorizzazione al comune di Beinasco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Beinasco (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2554/M)

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Cesenatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 99.789.119, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2555/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sotto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Castelfranco di Sotto (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2556/M)

Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Roccastrada (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.831.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2557/M)

Autorizzazione al comune di Oricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 giugno 1976, il comune di Oricola (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.082.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2494/M)

Autorizzazione al comune di Carsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 giugno 1976, il comune di Carsoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.469.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2495/M)

Autorizzazione al comune di Ferrara di Monte Baldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Ferrara di Monte Baldo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2498/M)

Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Poggio San Vicino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.918.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2515/M)

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Monte di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2551/M)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Copertino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 857.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2552/M)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 giugno 1976, il comune di Valenzano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2558/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di San Giovanni Gemini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2559/M)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Santa Marina Salina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2560/M)

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Valledolmo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2561)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Limina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2562/M)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Ustica (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2563/M)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Balestrate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2564/M)

Autorizzazione al comune di Rodi' Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Rodi Milici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2565/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario d'Enza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Santo Ilario d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 86.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2514/M)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Savignano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2499/M)

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Calderara di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.641.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2504/M)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Verucchio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2505/M)

Autorizzazione al comune di Motteggiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Motteggiana (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.992.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2506/M)

Autorizzazione al comune di Sustinete ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Sustinete (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2507/M)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2508/M)

Autorizzazione al comune di Noceto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Noceto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.737.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2509/M)

Autorizzazione al comune di Ceranova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Ceranova (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2510/M)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Bonifati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2511/M)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Bovino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2522/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 65.533.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2513/M)

Autorizzazione al comune di Castropignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Castropignano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2516/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Terinese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Nocera Terinese (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2517/M)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Roccabernarda (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2518/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2519/M)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriael 25 giugno 1976, il comune di Tito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2543/M)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Accadia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2521/M)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo Bruzio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2512/M)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.763.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2523/M)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Stornarella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2524/M)

Autorizzazione al comune di Scontrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Scontrone (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2525/M)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2526/M)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Neviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.347.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2527/M)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Salice Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.698.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2528/M)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Sannicola (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.179.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2529/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Civitella Casanova (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2530/M)

Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Morro d'Oro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.477.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2531/M)

Autorizzazione al comune di Civitacampomarano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Civitacampomarano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.678.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2532/M)

Autorizzazione al comune di Montagano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeraile 25 giugno 1976, il comune di Montagano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2533/M)

Autorizzazione al comune di San Polomatese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di San Polomatese (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2534/M)

Autorizzazione al comune di Vinchiaturo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Vinchiaturo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.251.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1975, n. 51.

(2535/M)

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Roccamontepiano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.586.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2536/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte del Sannio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Belmonte del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2537/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Castel San Vincenzo (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2538/M)

Autorizzazione al comune di Moliterno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Moliterno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2545/M)

Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Presicce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.844.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2540/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 2 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839 —	839 —	839 —	839 —	839 —	839 —	839,10	839 —	839 —	839 —
Dollaro canadese	866,70	866,70	864,50	866,70	866,50	866,65	866,40	866,70	866,70	867,70
Franco svizzero	339,67	339,67	339,75	339,67	339,65	339,65	339,60	339,67	339,67	339,70
Corona danese	136,44	136,44	136,50	136,44	136,50	134,40	136,48	136,44	136,44	136,45
Corona norvegese	150,40	150,40	150,50	150,40	150,50	150,35	150,45	150,40	150,40	150,40
Corona svedese	188,67	188,67	188,50	188,67	188,75	188,65	188,60	188,67	188,67	188,65
Fiorino olandese	307,80	307,80	308 —	307,80	308 —	307,70	308,05	307,80	307,80	307,80
Franco belga	21,138	21,138	21,15	21,138	21,14	21,12	21,1525	21,138	21,138	21,15
Franco francese	176,83	176,83	176,70	176,83	176,90	176,82	176,80	176,83	176,83	176,85
Lira sterlina	1508,45	1508,45	1508 —	1508,45	1508,25	1508,10	1508,75	1508,15	1508,15	1508,15
Marco germanico	325,30	325,30	325,70	325,30	325,50	325,30	325,46	325,30	325,30	325,30
Scellino austriaco	45,46	45,46	45,55	45,46	45,58	45,48	45,5725	45,46	45,46	45,45
Escudo portoghese	26,78	26,78	26,70	26,78	26,75	26,75	26,75	26,78	26,78	26,78
Peseta spagnola	12,351	12,351	12,37	12,351	12,35	12,30	12,3475	12,351	12,351	12,35
Yen giapponese	2,824	2,824	2,83	2,824	2,823	2,82	2,8220	2,824	2,824	2,82

Media dei titoli del 2 luglio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,575
Redimibile 3,50 % 1934	98,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,800
» 5 % (Ricostruzione)	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,750
» 5 % (Città di Trieste)	88,950
» 5 % (Beni esteri)	88,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,275
» 5,50 % » » 1968-83	79,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	81,550
» 6 % » » 1971-86	80,150
» 6 % » » 1972-87	79,325
» 9 % » » 1975-90	87,850
» 9 % » » 1976-91	86,400
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,825
» 5.50 % (» 1° gennaio 1980)	81,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,025
» poliennali 7 % 1978	89,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,900
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88 —
» » 9 % 1980	88,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,05
Dollaro canadese	866,55
Franco svizzero	339,635
Corona danese	136,46
Corona norvegese	150,425
Corona svedese	188,635
Fiorino olandese	307,925
Franco belga	21,145
Franco francese	176,815
Lira sterlina	1508,45
Marco germanico	325,38
Scellino austriaco	45,516
Escudo portoghese	26,765
Peseta spagnola	12,349
Yen giapponese	2,823

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1975 valevole per il 1° semestre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 1976, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 2282, ad entrambi i numeri d'ordine 25 e 26 dove è scritto: « Buoni del Tesoro *Novennali...* », leggasi: « Buoni del Tesoro *Poliennali...* ».

(7958)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1975, n. 526989, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976, registro n. 13 Finanze, foglio n. 174, sono stati dichiarati improponibili i ricorsi straordinari presentati il 14 e 17 giugno 1971 dai ricevitori: Palminiello Rachele nata De Laurentis, Marzani Luisa, Zinno Lucia, Messina Smeraldo, Giannitelli Giuseppe, Romano Vittorio, Mori Irene nata Rignani, Brizzolari Alessandra, Li Volsi Carmelo, Brizzolari Maria Teresa, Moraca Pasquale, Pede Enrico, Moraca Agnese, Silvi Umberto, Carmazzi Adalgisa nata Rignani, Caramazza Adelaide, Boniventi Lidia, Moncada Liutprando, Romeo Nunzia, Zanghi Maria nata Romeo, Zanghi Stefano, De Felice Ernesto, De Felice Benedetta nata Romeo, Molino Giovanni, Autieri Giuseppina, Coltraro Antonino, D'Angelo Angelina, Lombardo Giuseppe, Tomaselli Carmela, Ruscica Giuseppina, Di Stefano Concetta, Di Stefano Giuseppe e dall'aiutoricevitore del lotto Montalto Giuseppe, avverso il disposto dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, con cui viene modificato con effetto dal 1° luglio 1970, il sistema di retribuzione del personale del lotto, già previsto dagli articoli 89, 91, 95 della legge sul lotto pubblico 5 luglio 1939, n. 973, e dall'art. 191 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, deducendo errata applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775.

(7539)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a due posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TRIESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a due posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste.

Il 10% di tali posti, pari a zero, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Trieste in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Trieste, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazioni alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in ferma ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Trieste e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 25 febbraio 1976

Il direttore provinciale: BURTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 215

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste

Il sottoscritto . (1) nato a . . . il . . residente in . . via . . n. . provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 2 del 25 febbraio 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . il . . . . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito; espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . , che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7582)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a trentacinque posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 12 giugno 1976, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 30 agosto 1974, a trentacinque posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

(7566)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, ad un posto di esperto di laboratorio nel ruolo del personale esperto di laboratorio della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica, in Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che presso l'albo ufficiale dell'Istituto nazionale di geofisica, in Roma, è affissa la graduatoria generale di merito e la dichiarazione del vincitore e dell'idoneo del concorso pubblico, per esami, ad un posto di esperto di laboratorio nel ruolo del personale esperto di laboratorio della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica.

(7784)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere nel ruolo del personale di segreteria e ragioneria della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica, in Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che presso l'albo ufficiale dell'Istituto nazionale di geofisica, in Roma, è affissa la graduatoria generale di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a due posti di ragioniere nel ruolo del personale di segreteria e ragioneria della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica.

(7785)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Istituto nazionale di geofisica, in Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che presso l'albo ufficiale dell'Istituto nazionale di geofisica, in Roma, è affissa la graduatoria generale di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Istituto nazionale di geofisica.

(7786)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1975, registro n. 48 Difesa, foglio n. 365 e pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, numero 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, numero 734 ed all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1975, è composta nel seguente modo:

Presidente:

Mazzola dott. Luigi, dirigente superiore.

Membri:

Carlino dott. Enzo, primo dirigente;
Tirone dott. Mario, primo dirigente;
Collari prof.ssa M. Daniela in Gemma, docente di matematica nell'istituto tecnico industriale «Vallauri» di Velletri (Roma);
Lunati prof. Angelo, docente di elettrotecnica nell'istituto tecnico industriale «Marconi» di Civitavecchia (Roma).

Membro aggiunto:

Capparelli prof. Fulvio, incaricato di elettronica applicata nella facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa.

Segretario:

Criscuolo dott. Claudio, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 194

(7313)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di pneumologia, idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina alla entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ovvero, per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici, al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;
Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di pneumologia in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pneumologia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Lucchesi prof. Mario, nato a Rimini il 12 gennaio 1917.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7556)

Elenco degli assistenti di endocrinologia, idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina alla entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ovvero, per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici, al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;
Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco degli assistenti di endocrinologia in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di assistente di endocrinologia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Brambilla prof.ssa Francesca, nata a Milano il 18 novembre 1930.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7559)

Elenco degli assistenti di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina alla entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ovvero, per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici, al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;
Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco degli assistenti di medicina generale in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di assistente di medicina generale presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Galeone Francesco, nato a Statte (Taranto) il 6 luglio 1948.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7558)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di capo tecnico in prova, per le esigenze dell'istituto sperimentale.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 2205, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 48, avrà luogo a Roma, alle ore 8 del giorno 29 luglio 1976, presso il collegio ingegneri ferroviari italiani, stazione Termini, via Giolitti, 34.

(7963)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi centonovantasei posti di operaio qualificato in prova per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari e Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi centonovantasei posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1975, numero 2206, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 47, avrà luogo il giorno 25 luglio 1976, alle ore 7,30, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

scuola media «U. Foscolo», via Piazzi, 57;
scuola media «N. Sauro», via Cassini, 94;
scuola media «R. Pezzani», via Millio, 42.

Sede di Milano:

liceo scientifico «L. Cremona», viale Marche, 73.

Sede di Venezia:

scuola media «Manunzio», viale S. Marco, 34 - Mestre;
scuola media «C. Giulio Cesare», corso del Popolo, s.n. - Mestre.

Sede di Genova:

scuola media «Parini», via Archimede, 46;
scuola media «L. Cambiaso», via Luca Cambiaso, 6.

Sede di Bologna:

officina materiale rotabile, via Malvasia, 41.

Sede di Bari:

istituto tecnico industriale «M. Panetti», via Re David, 186;
istituto tecnico commerciale «G. Cesare», viale Luigi Einaudi, 66.

Sede di Cagliari:

liceo ginnasio «G. M. Dettori», via Cugia, 2.

(7964)

Rinvio delle prove scritte dei pubblici concorsi a quaranta posti di capo tecnico e a cinquanta posti di segretario tecnico.

Le prove scritte dei pubblici concorsi a quaranta posti di capo tecnico e a cinquanta posti di segretario tecnico, fissate rispettivamente per i giorni 11 e 18 luglio 1976 presso il palazzo dei congressi e dello sport, sono state rinviate, la prima a data da destinarsi e la seconda al 25 luglio 1976.

La prova scritta di quest'ultimo concorso avrà luogo alle ore 8, presso il palazzo dello sport in Roma (EUR).

(7965)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 17 in data 3 gennaio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura delle condotte mediche vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1971;

Visto il successivo decreto n. 146/Sanità, in data 8 maggio 1973, con il quale è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra;

Visti i propri decreti n. 191/Sanità, n. 105/Sanità e n. 214/Sanità, rispettivamente in data 5 aprile 1974, 29 aprile 1975 e 30 giugno 1975, con i quali sono state stralciate dal concorso in parola le condotte mediche di Gambarana, Frascarolo e Confienza;

Visto il proprio decreto n. 481/Sanità, in data 1° ottobre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso, modificata nella sua composizione con successivo decreto n. 1951 del 16 ottobre 1975;

Visto il proprio decreto n. 204/Sanità, in data 12 giugno 1975, con il quale sono stati ammessi al pubblico concorso di cui trattasi trentacinque candidati;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso in parola;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla predetta commissione giudicatrice al termine dei propri lavori;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1976, n. 529, relativo alla delega di firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Canevari Franco	punti 65,191
2. Moglia Francesco	» 64,843
3. Melotti Giovanni	» 63,331
4. Zanaletti Ersilio	» 61,252
5. Masnata Ettore	» 60,841
6. Bocchiola Renato	» 60,786
7. Tanzarella Nino Bixio	» 60,448
8. Barigazzi Giovanni	» 60,269
9. Balloni Dante	» 59,540
10. Di Gennaro Mauro	» 59,258
11. Cuzzoni Antonio	» 57,767
12. Nafissi Luciano	» 57,604
13. Cervi Franco	» 53,823
14. Fiori Bernardino	» 51,755
15. Massa Saluzzo Pier Luigi	» 50,476
16. Barcellesi Enzo	» 48,356
17. Fiori Luigino	» 46,008
18. De Salvia Francesco	» 46,000
19. Leonarduzzi Della Chiave Mario	» 44,522
20. Stagni Gabriele	» 41,964
21. Bajetta Emilio	» 38,460

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 5 maggio 1976

p. *Il presidente*: RUBERTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 15/Sanità PV, in data 5 maggio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1971, bandito con decreto n. 17 del 3 gennaio 1973, successivamente modificato con decreto n. 146/Sanità, in data 8 maggio 1973 e decreti n. 191/Sanità, n. 105/Sanità e n. 214/Sanità, rispettivamente in data 5 aprile 1974, 29 aprile 1975 e 30 giugno 1975;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori dei posti messi a concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1976, n. 529, relativo alla delega di firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Canevari Franco: Rivanazzano;
2) Moglia Francesco: Voghera, frazione Oriolo;
3) Melotti Giovanni: Marcignano, consorziata con Battuda-Velezzo Bellini-Rognano;
4) Zanaletti Ersilio: Chignolo Po;
5) Masnata Ettore: Portalbera;
6) Bocchiola Renato: Villanterio;
7) Tanzarella Nino Bixio: Sommo;
8) Barigazzi Giovanni: Bressana Bottarone;
9) Balloni Dante: Belgioioso, consorziata con Torre de' Negri;
10) Di Gennaro Mauro: Zerbolò;
11) Cuzzoni Antonio: Vigevano, condotta I zona;
12) Nafissi Luciano: Landriano;
13) Cervi Franco: San Martino Siccomario;
14) Fiori Bernardino: Zeme;
15) Massa Saluzzo Pier Luigi: Cassolnovo;
16) Barcellesi Enzo: Bascapè;
17) Fiori Luigino: Gravellona Lomellina.

I signori sindaci dei comuni di Rivanazzano, Voghera, Chignolo Po, Portalbera, Villanterio, Sommo, Bressana Bottarone, Zerbolò, Vigevano, Landriano, San Martino Siccomario, Zeme, Cassolnovo, Bascapè e Gravellona Lomellina ed i signori sindaci-presidenti dei consorzi medici di Marcignano-Battuda-Velezzo Bellini-Rognano e di Belgioioso-Torre de' Negri sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Lo stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 5 maggio 1976

p. *Il presidente*: RUBERTO

(7715)

REGIONE SARDEGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visti i decreti n. 1190/E/2/3 del 30 agosto 1975 e del 30 settembre 1975, con i quali è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro condotte veterinarie vacanti in provincia di Nuoro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni fatte dalla prefettura di Nuoro, dall'ordine provinciale dei veterinari di Nuoro e dai comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte indicate in premessa è costituita come in appresso:

Presidente:

Massa dott. Mario, direttore dei servizi dell'assessorato all'igiene e sanità.

Componenti:

Corticelli prof. Bruno, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Sassari;

Arru prof. Efisio, docente di ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Sassari;

Serra dott. Ugo, veterinario provinciale di Cagliari;

Spanu dott. Mario, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'interno;

Marras dott. Francesco, veterinario condotto di Sorgono.

Segretario:

Tedde dott. Angelo, consigliere amministrativo presso l'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 9 giugno 1976

L'assessore: MELIS

(7713)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di L'Aquila.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1187/XXV.10 in data 20 novembre 1975, reso esecutivo con provvedimento n. 5320/5125, del 2 dicembre 1975 è pubblicato ai sensi di legge, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello, vacante presso il comune di L'Aquila;

Vista la nota telegrafica n. 600.1/24457/39/2107 dell'11 giugno 1976 del Ministero della sanità, con la quale è stato designato per le funzioni di segretario della commissione in parola il dott. Ottavio Ferrari Acciajoli, consigliere presso detto Ministero, in sostituzione del rag. Gaetano Della Gatta, dimissionario;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla relativa conseguente modifica della composizione della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

A parziale modifica del provvedimento di questo ufficio n. 1187/XXV.10 del 20 novembre 1975, meglio illustrato in epigrafe, il dott. Ottavio Ferrari Acciajoli, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello presso il comune di L'Aquila, in sostituzione del rag. Gaetano Della Gatta, dimissionario.

Il presente decreto viene dichiarato immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il medesimo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di L'Aquila ed all'albo pretorio del comune di L'Aquila.

L'Aquila, addì 18 giugno 1976

Il veterinario provinciale: STEFONI

(7835)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

dodici posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

tre posti di assistente del secondo servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente della sezione neonatale-immaturi, aggregata alla divisione di pediatria;

due posti di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(7853)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

cinque posti di assistente della divisione di nefrologia;

quattro posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(7854)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del centro trasfusionale;

un posto di primario del servizio di cardiologia con U.T.I.C.;

tre posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(7851)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1976, n. **29.**

Contributo a favore delle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del maggio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 10 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 250.000.000 da versare sul «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976» istituito dalla stessa Regione con la legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 2.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 250.000.000 dal cap. 17904 dello stesso stato di previsione.

All'opportuna modifica dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976, si provvede con successive disposizioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 1° giugno 1976

SODDU

(7797)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 1976, n. **131.**

Modifica al regolamento di attuazione alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 - Fondo sociale della Regione sarda.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 15 *giugno* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, che istituisce il Fondo sociale della Regione sarda;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, registrato alla Corte dei conti, delegazione per la Sardegna, il 9 aprile 1975, registro atti di Governo n. 1, foglio n. 10, con il quale si approva il regolamento di attuazione della succitata legge regionale n. 10;

Ritenuto indispensabile modificare il terzo comma dell'articolo 6 del succitato decreto presidenziale elevando i termini per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere il sussidio previsto dallo stesso art. 6 da 60 a 180 giorni dalla data in cui si è verificata l'interruzione o la sospensione del rapporto di lavoro, onde consentire ai lavoratori interessati la disponibilità di un più equo margine di tempo per l'adempimento delle formalità necessarie ad accedere al godimento delle provvidenze in questione;

Su proposta dell'assessore al lavoro e alla pubblica istruzione e su conforme decisione della giunta regionale espressa con deliberazione del 5 maggio 1976;

Decreta:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, è abrogato ed è sostituito dal seguente: «Le domande devono essere presentate all'assessorato al Lavoro entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione all'interessato dell'evento di cui al precedente primo comma».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 17 maggio 1976

SODDU

Registrato alla Corte dei conti - delegazione per la Regione sarda, addì 8 giugno 1976
Registro n. 1 Atti di Governo, foglio n. 17

(7796)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 maggio 1976, n. 13-65/Legisl.

Parco nazionale dello Stelvio. Protezione della flora alpina - Disciplina della raccolta dei funghi - Tutela di alcune specie della fauna inferiore.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 15 *giugno* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 5 della legge 24 aprile 1935, n. 740;

Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento di applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279;

Viste le leggi provinciali:

25 luglio 1973, n. 16;
25 luglio 1973, n. 17;
25 luglio 1973, n. 18,

ed i loro rispettivi regolamenti di esecuzione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di data 28 maggio 1976, n. 4784, concernente la protezione della flora alpina, la disciplina della raccolta dei funghi e la tutela di alcune specie della fauna inferiore nel Parco nazionale dello Stelvio;

Decreta:

1. - *Protezione della flora alpina*

E' vietata la raccolta o la detenzione di tutte le specie erbacee, arbustive, di muschi e di licheni che hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio provinciale del Parco nazionale dello Stelvio. Nessuna limitazione è posta al coltivatore diretto, proprietario od affittuario per la raccolta a proprio uso delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati.

Nel territorio del Parco è vietato offrire in vendita e commerciare le piante protette spontanee o parti di esse.

Sono escluse dal divieto le piante protette che provengono da colture fatte in giardini ed in stabilimenti di floricoltura.

Tali piante e fiori tuttavia, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal floricoltore.

Chiunque, a scopo di studio o altro, voglia procedere alla raccolta di specie floristiche o di parti di esse dovrà farne specifica richiesta alla giunta provinciale al fine di ottenere l'autorizzazione.

Analoga richiesta dovrà essere fatta al fine di procedere alla raccolta di piante officinali.

Le infrazioni alle presenti norme, salva l'azione dei proprietari in sede civile o salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono punite applicando l'art. 6 della legge 24 aprile 1935, n. 740, che stabilisce un'ammenda da L. 3.000 a L. 120.000.

L'ammenda non dovrà comunque essere inferiore alle sanzioni amministrative stabilite dalla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17.

2. - *Disciplina della raccolta dei funghi*

Per quanto concerne la raccolta dei funghi spontanei, anche se non commestibili, valgono le norme della legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18 e del relativo regolamento di esecuzione.

3. - *Tutela di alcune specie della fauna inferiore*

Per quanto concerne la tutela di alcune specie della fauna inferiore (nidi di formiche, rane e lumache) valgono le norme della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 e del relativo regolamento di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto oblbigo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 31 maggio 1976

p. *Il presidente*: AVANCINI

(7798)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1976, n. **22.**

Norme integrative della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18, sulla accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 29 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18, si applicano anche per procedimenti amministrativi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la competenza a definire i quali è stata trasferita alle regioni a statuto ordinario dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Per provvedere agli oneri derivanti dalle revisioni dei prezzi contrattuali, dal pagamento delle indennità di espropriazione, dalle perizie di variante e suppletive, dalla risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziale e da oneri fiscali in dipendenza dell'esecuzione delle opere pubbliche di cui ai suddetti procedimenti amministrativi, la giunta regionale è autorizzata a procedere ai relativi finanziamenti ed a concedere contributi, in base alle disposizioni originariamente applicate dagli organi statali e nei limiti delle somme all'uopo assegnate alla Regione, a norma del terzo comma dell'art. 17 del succitato decreto-legge n. 376 del 1975.

A tal fine verranno iscritti nella parte entrata e nella parte spese del bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1976 e successivi, appositi capitoli di pari importo.

Art. 2.

E' data facoltà alla giunta regionale di accreditare ai coordinatori dei competenti uffici regionali, per i pagamenti ai destinatari, i fondi relativi ad opere che si eseguono a carico della Regione.

L'accreditamento può essere disposto in sede di approvazione del progetto di ciascuna opera oppure con separato provvedimento.

I suddetti funzionari dovranno presentare alla giunta regionale il rendiconto delle somme erogate sugli accreditamenti ricevuti, insieme con i documenti giustificativi, entro il termine di tre mesi dall'ultimo pagamento effettuato e in ogni caso entro il 31 dicembre.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 21 maggio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 aprile 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 maggio 1976.

(7802)

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1976, n. **23.**

Integrazione per le procedure d'urgenza della legge regionale 28 maggio 1975, n. 59, concernente: « Disciplina relativa al finanziamento delle spese all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 6 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *dell'*11 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 59 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 7 *bis*. — Entro il limite del 10% delle disponibilità annue di cui all'art. 1, nei casi di assoluta urgenza, il finanziamento delle spese di cui all'art. 2 è disposto, su proposta della giunta regionale e previo parere favorevole della competente commissione consiliare, con decreto del presidente della giunta.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 giugno 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 aprile 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 maggio 1976.

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1976, n. **24.**

Intervento della regione Toscana nelle zone del Friuli colpite dal terremoto - Provvedimenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *dell'*11 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a disporre, a decorrere dall'11 maggio e sino al 30 settembre 1976, il comando di personale presso la Regione e gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia per concorrere a tutte le attività che gli enti stessi riterranno utile affidare loro nell'ambito degli interventi predisposti nelle zone colpite dal terremoto.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo è autorizzato a prestazioni straordinarie oltre il limite stabilito dall'art. 50 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 3.

Al personale comandato ai sensi della presente legge è corrisposta, in sostituzione dell'indennità di missione, una diaria giornaliera pari a L. 16.000.

Art. 4.

Le prestazioni per il lavoro straordinario e la diaria giornaliera sono liquidate sulla base di rendiconto mensile redatto sotto la responsabilità di un coordinatore del contingente nominato dalla giunta regionale.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni al coordinatore per la corresponsione delle competenze di cui al comma precedente nonchè delle spese necessarie per la fornitura di carburante, manutenzione di attrezzi e di automezzi regionali.

Di tali spese il coordinatore dovrà rimettere rendiconto mensile.

La giunta regionale provvede a trasmettere al consiglio regionale relazioni mensili sull'attività svolta dal personale regionale comandato ai sensi della presente legge.

Art. 5.

Alle spese di cui alla presente legge si farà fronte con l'imputazione agli appositi capitoli di bilancio per l'esercizio 1976.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 giugno 1976

LAGORIO

La presente Legge è stata approvata dal consiglio regionale dell'11 maggio 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 3 giugno 1976.

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1976, n. **25**.

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, sui contributi integrativi regionali alle cooperative edilizie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *dell'*11 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 è sostituito dal seguente:

Per agevolare la realizzazione di nuovi alloggi su aree comprese nei piani di zona a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, e concesse con diritto di superficie, da parte di cooperative edilizie fruenti di contributo statale, ai sensi degli articoli 68, lettera *b*), e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successivi rifinanziamenti delle norme predette, la Regione concede un contributo « una tantum » integrativo sulla spesa degli investimenti programmati fino all'importo massimo di L. 3.500.000 per ogni alloggio da costruire.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 sono prorogati al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 giugno 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale del 27 aprile 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 3 giugno 1976.

(7803)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761760)